

(N. 2167)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI** e **DE LUCA** Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari della Aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre Amministrazioni statali in servizio presso lo stesso Ispettorato generale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 30 gennaio 1963, n. 141, ha istituito l'Ispettorato generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, attribuendo al nuovo organo una dotazione complessiva di sole 350 unità per tutti i ruoli impiegatizi.

Successivamente, in attuazione della delega contenuta nella citata legge, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, ha disciplinato i vari ruoli nei quali furono immessi ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare nonché personale civile del Ministero difesa-aeronautica, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge di cui sopra.

Tuttavia, esaurita tale fase, rimanevano numerosi posti vuoti nelle diverse carriere dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ed in particolare nelle qualifiche intermedie dei ruoli direttivi e di concetto, per mancanza di impiegati in possesso dell'anzianità minima prescritta per la promozione.

L'Ispettorato stesso, per sopperire almeno in parte alla grave carenza che si ripercuote ovviamente sugli aspetti funzionali, si avvale da tempo, in alcuni casi da oltre tre anni, di un nucleo di impiegati ormai esperti nei servizi d'istituto.

I dipendenti in questione svolgono la loro attività al centro ed in periferia, in vari settori anche particolarmente importanti, dando un contributo prezioso all'Ispettorato in una fase certo non facile della sua attività. Allo stato attuale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile non potrebbe fare a meno dell'opera di detti impiegati, senza recare grave pregiudizio all'efficienza dei servizi centrali e periferici.

Si prospetta, quindi, la necessità di risolvere il problema della carenza di personale in via legislativa mediante l'unito disegno di legge che non comporta oneri finanziari poichè si tratta di trasferire personale militare e civile che già appartiene ai ruoli

dello Stato, da una Amministrazione all'altra.

Naturalmente l'inquadramento nei ruoli verrà deciso dal Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato, giusta quanto previsto dal disegno di legge in esame.

Peraltro è da rilevare che la soluzione proposta appare l'unica possibile, poichè la procedura prevista dall'articolo 199 dello stato giuridico degli impiegati civili, applicabile in teoria soltanto agli stessi, è tuttora inoperante a causa della mancata co-

stituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

In sostanza, il disegno di legge in esame tende a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione dell'Aviazione civile di disporre, in via permanente, di altro personale qualificato (si pensi che i ruoli della carriera direttiva nei gradi intermedi sono coperti soltanto per il 40 per cento) senza alcun aggravio per il bilancio statale, perchè, come si è detto, trattasi di personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, numero 567, emanate in attuazione dell'articolo 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, si applicano, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, al personale militare dell'Aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che sia in servizio presso il predetto Ispettorato generale e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato stesso.

Il personale inquadrato nei ruoli dello Ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi del precedente comma, è collocato nei ruoli stessi, anche in soprannumero, in ragione di metà delle vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche di inquadramento.